

LINEE GUIDA

IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI

E VIOLAZIONI NORMATIVE

cd. “WHISTLEBLOWING”

Emanato con D.R. n. 1315 del 18/11/2024 (Affisso all’Albo prot. n.75380 rep. n.714 del 19/11/2024).



INDICE

PREMESSA.....	p.4
1. Chi	pp.5-6
2. Cosa.....	p.6
3. Come.....	pp.7-9
4. Gestione delle segnalazioni tramite canale interno.....	pp.9-10
5. Le tutele.....	pp.11-13
6. Misure di sostegno.....	p.14
7. Protezione dei dati personali e limiti alla conservazione.....	pp.14



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE



PREMESSA

Il Whistleblowing è un istituto che tutela quanti segnalino, denuncino all'autorità giudiziaria o contabile o divulgino pubblicamente violazioni di norme nazionali ed europee, di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del contesto di lavoro e che ledono il pubblico interesse o la integrità stessa della pubblica amministrazione.

In Italia l'istituto è stato introdotto con la L. 190/2012 (mediante inserimento dell'art.54 bis nella L. 165/2001) che sanciva l'obbligo di tutelare la riservatezza del pubblico dipendente che segnalava condotte illecite di cui era venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, per metterlo al riparo da eventuali misure ritorsive (sanzioni, demansionamenti, licenziamento, trasferimento) riconducibili alla stessa determinazione di segnalare.

Con la dir. 1937/2019, la normativa europea introduce per gli stati membri il diritto alla segnalazione, e quindi, immagina il *Whistleblowing* quale strumento di prevenzione di illeciti nonché quale declinazione dell'umano diritto alla libertà di espressione; inoltre, nel disciplinare la tutela dei segnalanti introduce norme minime comuni per dare uniformità alle normative nazionali e offrire ulteriori misure di garanzia equale impulso alla segnalazione di illeciti.

Il D.lgs 24/2023, relativa alla “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” dà attuazione alla direttiva 1937/2019 e, dunque, amplia l’ambito di applicazione della disciplina definendo una più vasta platea di soggetti legittimati a segnalare gli illeciti ed elimina ogni ostacolo di natura temporale alla segnalazione stessa; ovvero può segnalare chiunque abbia un rapporto lavorativo con una amministrazione o con un ente privato, sia esso un dipendente o meno, ricomprensivo nel novero dei potenziali segnalanti anche lavoratori autonomi, volontari, tirocinanti o assunti in periodo di prova.

La segnalazione pur dovendo essere riconducibile necessariamente a quanto appreso in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, può essere presentata anche se il rapporto di lavoro non è più o non è ancora in essere – nel caso delle fasi preselettive di un lavoro o nel caso del periodo di prova o ancora nelle fasi precontrattuali.

Le “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” redatte dall’L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), infine, intervengono a riprendere e sottolineare la valenza in termini di innovatività di quanto disposto in materia di Whistleblowing.

Il nostro Ateneo, dal 2018, ha attivato un sistema per la raccolta delle segnalazioni, avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione da *transparency international*, con l’ambizione di consentire un dialogo diretto e riservato, tra quanti volessero segnalare e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Tale documento intende descrivere di seguito condizioni e modalità di presentazione delle segnalazioni di cui sopra e le forme di tutela riconosciute ai segnalanti e ricordare che tale istituto e le forme di tutela che ne discendono convergono nel comune obiettivo di contrastare possibili illeciti, corroborare una cultura della legalità e della trasparenza e tutelare la integrità della pubblica amministrazione.



1. Chi

La tutela descritta dalla normativa si applica ai seguenti soggetti che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile, o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- i dipendenti dell'ateneo;
- lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori o professionisti che svolgono la propria prestazione lavorativa presso l'ateneo;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi, o che realizzano opere in favore dell'ateneo;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza presso l'ateneo, anche quando esercitate in via di mero fatto.

Tutti costoro possono segnalare eventuali illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo sia che il loro rapporto di lavoro o altro tipo di rapporto giuridico sia in corso sia che si trovino in uno stadio che precede la instaurazione del rapporto di lavoro (durante le procedure di selezione), durante il periodo di prova e anche quando il rapporto si sia esaurito.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante¹ e/o perché condividono il medesimo contesto lavorativo del segnalante²:

1. Facilitatore, persona fisica che assiste³ il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
2. Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
3. Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente

¹ Per chiarimenti in merito ai soggetti tutelati oltre al segnalante, a chi denuncia o chi effettua una divulgazione pubblica, si rinvia alle *Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.

² Il legislatore fa ricadere nel concetto di *contesto lavorativo* le attività lavorative o professionali, presenti o passate, in ragione delle quali, indipendentemente dalla loro natura, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Deve comunque trattarsi di attività svolte dai soggetti che hanno instaurato con l'ente del settore pubblico o privato uno di quei rapporti di natura lavorativa o professionale espressamente indicati dal legislatore nel d.lgs. n. 24/2023.

³ ANAC indica ad esempio un collega del segnalante, un sindacalista che intervenga senza spendere la sigla sindacale.



4. Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
5. Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano
6. Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

2. Cosa

Le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate riguardo ai fatti oggetto delle stesse, così come ai **tempi** e ai **luoghi**, e **soggetti cui attribuire i fatti** segnalati. Devono inoltre riferirsi a violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee, comportamenti, atti od omissioni, che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione:

- violazioni del diritto nazionale;
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni del diritto dell'UE;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.
- irregolarità tali da far ritenere fondatamente al segnalante che potrebbe essere commessa una violazione;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare una violazione.

Non possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali.



3. Come

I canali per la segnalazione sono diversi, tuttavia, è prioritario il ricorso al canale interno, la cui gestione è competenza dell'RPCT e del suo staff.

3.1 I canali interni

Costituiscono canali interni messi a disposizione del segnalante:

1. Piattaforma informatica

Dal 2018 l'Università degli studi di Napoli L'Orientale aderisce al progetto WhistleblowingPA, promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali; pertanto, usufruisce di una piattaforma online cui si accede dalla nuovo Portale di Amministrazione trasparente dell'ateneo, sottosezione Altri contenuti/prevenzione della corruzione, che consente a quanti vogliano segnalare di tutelare la propria riservatezza e quella dell'evento oggetto di segnalazione. L'accesso alla piattaforma informatica prevede la compilazione di un apposito questionario e offre la possibilità di allegare documenti utili a corroborare la segnalazione.

Una volta inoltrata la segnalazione la piattaforma rilascia un avviso di ricevimento e al segnalante un codice univoco di 16 cifre che offre opportunità di accesso alla segnalazione stessa e di dialogo con l'RCPT. Tale codice non è replicabile né sostituibile, pertanto, non va salvato su supporti accessibili a terzi. Tutte le info sono crittografate e solo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) o membri del suo staff possono avervi accesso.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale.

2. Consegna a mezzo posta o a mano

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche a mezzo posta o consegnate a mano al RPCT.

Nel primo caso, sempre allo scopo di garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione, questa andrà inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante e la fotocopia del documento di riconoscimento e la seconda con la segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata" (ad es. "Riservata al RPCT"). Infine, la segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata.

3. Colloquio diretto con il RPCT previo appuntamento

Se la segnalazione viene inoltrata a soggetto interno non competente, questi dovrà trasmetterlo entro 7 giorni al RPCT, dando contestuale notizia della avvenuta trasmissione alla persona segnalante.

Non è possibile inoltrare segnalazioni a mezzo posta elettronica e/o PEC.



3.2 I canali esterni

I canali esterni a disposizione di quanti vogliono segnalare illeciti sono: l'ANAC, la divulgazione pubblica e la denuncia alle autorità giudiziarie.

Condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, la segnalazione esterna, di competenza esclusiva dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è possibile solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- assenza, inattività o non conformità alle previsioni normative del canale interno di segnalazione;
- qualora il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna senza che la stessa abbia ricevuto seguito;
- qualora il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna la stessa non riceverebbe un seguito efficace o determinerebbe un rischio di ritorsioni;
- allorché il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni e l'accesso al servizio di segnalazione all'ANAC sono rinvenibili al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>

Condizioni per ricorrere alla divulgazione pubblica

Il d.lgs24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. In questo caso le violazioni possono essere rese pubbliche ricorrendo alla stampa a o a mezzi di diffusione in grado di raggiungere una platea molto vasta (non esclusi i social media).

Il ricorso a questa modalità di segnalazione è possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e successivamente una segnalazione esterna ad ANAC e ad entrambe non è stato dato riscontro entro termini ragionevoli*
- *la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.*
- *la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.*
- *la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito*

Laddove chi si avvale di questo canale riveli volontariamente la propria identità, non potrà beneficiare della tutela della riservatezza, ma solo delle altre forme di tutela previste dalla normativa whistleblowing.



Se, invece, la divulgazione pubblica avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire all'autore, qualora sia successivamente disvelata la sua identità, le tutele previste dalla legge in caso di ritorsione.

In ogni caso di divulgazione pubblica restano valide le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia di violazione.

La denuncia all'autorità giudiziaria

Il D.lgs. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tuttavia, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, il ricorso all'autorità giudiziaria è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 331 del Codice di Procedura Penale e degli articoli 361 e 362 del Codice Penale, denunciare fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, anche laddove si sia già provveduto ad effettuare una segnalazione attraverso i canali interni o esterni.

Si rammenta in ogni caso che gli articoli 361 e 362 del Codice Penale prevedono l'obbligo di denuncia solo per i reati procedibili d'ufficio. Qualora un dipendente pubblico denunci un reato procedibile d'ufficio all'Autorità Giudiziaria e poi venga discriminato per via della denuncia potrà beneficiare delle tutele previste dalla normativa whistleblowing per le ritorsioni subite.

Gli uffici delle autorità giudiziarie dovranno riconoscere le stesse garanzie di riservatezza a coloro i quali denunciano e al contenuto di quanto viene denunciato.

4. Gestione delle segnalazioni tramite canale interno

Le segnalazioni sono gestite dal RPCT che si avvale, per l'attività istruttoria, dello specifico ufficio di supporto.

Nell'ambito della gestione il RPCT:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo il caso in cui si ritenga che l'avviso possa pregiudicare a riservatezza della persona segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, cui può richiedere, se necessario, ulteriori integrazioni;
- dà seguito alle segnalazioni ricevute in tempi ragionevoli e assicurando la riservatezza dei dati;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della stessa o in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. Il medesimo riscontro può anche essere meramente interlocutorio.



Il RPCT è incaricato di verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità secondo i criteri utilizzati dall'Autorità al § 1, Parte Seconda, delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n.311 del 12 luglio 2023.

Ad esempio:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Accertata l'ammissibilità della segnalazione, si avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. All'esito dell'istruttoria, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante, dando comunicazione del seguito che si intende dare o meno alla segnalazione.

Il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora si rilevi il fumus di fondatezza della segnalazione il RPCT si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, secondo le rispettive competenze.

Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le norme in materia di controlli a distanza e in materia di protezione dei dati personali.

Non spetta al RPCT accettare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ateneo, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti ovvero della magistratura.

All'esito dell'istruttoria il RPCT può disporre l'archiviazione della segnalazione, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente l'adozione di provvedimenti per far fronte alla questione sollevata, il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Le segnalazioni e la relativa documentazione vanno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito finale.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente essa è documentata mediante apposito verbale sottoscritto dal segnalante.



5. Le tutele

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 agli artt. 16 e ss. garantisce un sistema di garanzie al segnalante e le estende anche a ogni altro soggetto che, in virtù del rapporto che lo lega al segnalante, potrebbe essere oggetto di ritorsioni.

Tali garanzie si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazioni presentate alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea.

Tutte le garanzie si applicano al ricorrere di due condizioni:

- il fondato motivo di ritenere, al momento della segnalazione/denuncia/divulgazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del Decreto Whistleblowing;
- la segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dal D. lgs 24/2023.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D. lgs 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali).

Il sistema delle garanzie si articola in:

- tutela della riservatezza
- tutela da ritorsioni
- limitazione della responsabilità

5.1. Tutela della riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi [oggetto della segnalazione e documentazione allegata], direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e al diritto di accesso civico generalizzato previsto dagli artt. 5 e ss. del D.lgs 33/2013.

1.2 Tutela da ritorsioni

Il D.lgs. 24/2023 statuisce che coloro i quali hanno segnalato/denunciato/divulgato non possono subire alcuna ritorsione, e, al riguardo definisce la ritorsione quale *"qualsiasi comportamento, atto od omissione,*



anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia alla autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto", preoccupandosi di stilare un elenco, seppur non esaustivo di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni anche solo tentate o minacciate compete all'ANAC che ha competenza esclusiva quanto alla valutazione e alla eventuale applicazione delle sanzioni amministrative. Pertanto, è importante che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che la normativa in materia di whistleblowing garantisce.

Affinché si possa beneficiare della protezione da ritorsioni, alle due condizioni di cui al par.5, va aggiunta quella del necessario rapporto di consequenzialità tra la segnalazione/denuncia/divulgazione e il comportamento, atto, omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante/denunciante/divulgatore.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o



contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante/denunciante/divulgatore pubblico di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023 (ad esempio facilitatori, colleghi).

5.2. Limitazioni di responsabilità

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Al ricorrere cumulativo delle seguenti condizioni:

- Fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione
- Il rispetto delle condizioni previste nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele

non è punibile la persona che rivelà o diffonda informazioni coperte da segreto d'ufficio, segreto professionale, segreti scientifici e industriali o sulle violazioni tali da offendere la reputazione della persona coinvolta;

non è punibile la persona che viola il dovere di lealtà e fedeltà (art.2105 del C.C.);

non è punibile la persona che viola disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali;

Il segnalante/denunciante/divulgatore perde ogni tutela e gli è irrogata sanzione disciplinare, laddove, anche con sentenza di primo grado, si accerti la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che sussistano gli estremi per il ricorso alla limitazione della responsabilità di cui all'art.20 del D. lgs 24/2023; è irrogata dall'ANAC sanzione amministrativa pecunaria da € 500 a € 2500 quando è accertata anche con sentenza di primo grado la responsabilità civile per diffamazione o calunnia, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata per i medesimi reati.



6. Le misure di sostegno

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ANAC ha stipulato convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante/denunciante/divulgatore pubblico.

Al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9> è consultabile l'elenco degli enti che prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

7. Protezione dei dati personali e limiti alla conservazione

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservative per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. La tutela dei dati personali è estesa, oltre che al segnalante/denunciante/divulgatore pubblico, a tutti gli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.